

TAR Firenze 28/10/1999 n. 850

legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

Le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica amministrazione anche quando essa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto, spettando al giudice ordinario l'accertamento dei fatti legittimanti il recesso, il quale non comporta l'esplicazione di poteri pubblicistici, per cui una volta concluso il contratto, ed anche quando la decisione dell'Amministrazione appaltante di recedere o di risolverlo sia adottata con atto amministrativo, ciò non costituisce esplicazione di un potere amministrativo, ma opera esclusivamente nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti